

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2006, n. 4

**Interventi regionali per celebrazioni speciali in occasione della commemorazione di eventi storici di grande rilevanza o di personalità venete di prestigio nazionale o internazionale.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
Finalità

1. Al fine di commemorare eventi o personalità che hanno segnato, in modo rilevante, la storia del Veneto elevandone il prestigio e l'immagine a livello regionale, nazionale e internazionale, la Giunta regionale è autorizzata a costituire comitati regionali per la celebrazione di manifestazioni di carattere culturale.

2. La costituzione dei comitati di cui al comma 1 è deliberata dalla Giunta regionale, di propria iniziativa o su proposta della Commissione consiliare competente per materia.

**Art. 2**  
Presentazione delle proposte

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente definisce, con proprio provvedimento, criteri, tempi e procedure per la presentazione delle proposte di celebrazione delle manifestazioni di carattere culturale.

2. Non sono in ogni caso ammesse proposte riferite ad eventi o personalità di rilevanza esclusivamente locale.

**Art. 3**  
Commissione tecnico scientifica

1. Per l'esame e la valutazione delle proposte di cui all'articolo 2, la struttura regionale competente si avvale di una commissione tecnico scientifica nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di cultura, che la presiede;
- b) due Consiglieri regionali componenti della Commissione consiliare competente per materia, designati dalla stessa, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- c) il segretario regionale competente in materia di attività culturali;

d) tre esperti di chiara fama del mondo della cultura designati dalla Giunta regionale in deroga alle procedure e termini di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi";

e) i dirigenti responsabili delle direzioni regionali per le attività culturali, per l'istruzione e per il bilancio.

2. La commissione valuta le proposte, verifica il rispetto delle condizioni previste dal provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1 e invia la relazione alla Giunta regionale per le determinazioni conseguenti.

3. Ai componenti esterni della commissione spettano l'indennità di partecipazione alle sedute e i rimborsi spese previsti dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.

**Art. 4**  
Comitati regionali per le celebrazioni

1. La Giunta regionale, vista la relazione della commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 3, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, costituisce, per ogni celebrazione, un comitato regionale composto da tre Consiglieri regionali componenti della Commissione consiliare competente per materia, designati dalla stessa, di cui uno in rappresentanza della minoranza e da non più di nove esperti e studiosi della materia oggetto della commemorazione e ne indica il presidente e il dirigente regionale al quale viene assegnata la funzione di segretario tesoriere. La deliberazione di costituzione del comitato definisce, tra l'altro, le competenze dello stesso, gli indirizzi generali per gli interventi, i tempi di attuazione e il relativo finanziamento.

2. Ai componenti esterni dei comitati regionali per le celebrazioni spettano i rimborsi spese previsti dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni.

3. Il comitato regionale elabora il programma delle celebrazioni nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 1, ne segue l'esecuzione e predispone la rendicontazione delle spese sostenute e la relazione finale sugli obiettivi raggiunti con il programma delle celebrazioni, entro centoventi giorni dalla sua conclusione.

4. La Giunta regionale, sulla base della relazione di cui al comma 3, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, trasmette alla competente Commissione consiliare la propria valutazione sull'efficacia degli interventi e delle azioni evidenziate unitamente alla citata relazione.

**Art. 5**  
Budget operativo dei comitati

1. Al fine di sostenere le spese relative all'attuazione dei punti del programma delle celebrazioni definito dal comita-

to nei termini di cui all'articolo 4 comma 1, la Giunta regionale, quando non sia possibile o conveniente ricorrere alla procedura ordinaria di spesa, ha la facoltà, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", di autorizzare l'assegnazione di un budget operativo a favore del dirigente regionale al quale è assegnata la funzione di segretario tesoriere del comitato.

2. Il dirigente di cui al comma 1, ha l'obbligo di predisporre il rendiconto nei tempi e con le modalità disciplinate dall'articolo 49, comma 6, della legge regionale n. 39/2001 ed è assoggettato altresì agli obblighi di cui al Capo V della legge regionale n. 39/2001.

#### Art. 6

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006 e 2007, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 8 "Interventi per la cultura" del bilancio pluriennale 2006-2008 e contestuale incremento, in termini di competenza, dell'upb U0023 "Spese generali di funzionamento" del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, quantificati in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006 e 2007, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'upb. U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 8 "Interventi per la cultura" del bilancio pluriennale 2006-2008 e contestuale incremento, in termini di competenza, dell'upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 marzo 2006

Galan

## INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Presentazione delle proposte
- Art. 3 - Commissione tecnico scientifica
- Art. 4 - Comitati regionali per le celebrazioni
- Art. 5 - Budget operativo dei comitati
- Art. 6 - Norma finanziaria

### Dati informativi concernenti la legge regionale 16 marzo 2006, n. 4

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

#### 1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Presidente Giancarlo Galan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 6 dicembre 2005, n. 31/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 12 dicembre 2005, dove ha acquisito il n. 104 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 6° commissione consiliare;
- La 6° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 28 febbraio 2006;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Alberto Tesserin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 2 marzo 2006, n. 2925.

#### 2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la storia veneta, dai primi insediamenti dei veneti antichi ai giorni nostri, attraverso i secoli della romanità, il millennio della Serenissima, il secolo delle dominazioni e poi dell'unità, è costellata di fatti importanti che ne hanno segnato lo sviluppo e di personalità di grande prestigio che hanno portato il rilevante contributo del proprio genio, nei diversi settori dell'attività umana, in particolare nelle scienze, nelle lettere, nelle arti, non solo al Veneto.

Ne consegue che spesso ricorrono anniversari di fatti particolarmente importanti e comunque, quasi ogni anno, ci troviamo a ricordare centenari di nascita o di morte di artisti, scrittori, statisti, personaggi importanti per il Veneto.

Tali commemorazioni rappresentano occasioni importanti per promuovere la ricerca e lo studio degli eventi e delle personalità, per farli conoscere ai giovani, per raccogliere e valorizzare vicende e persone che ancora oggi rappresentano un valore aggiunto alla quantità e qualità dell'offerta culturale del Veneto ai propri cittadini, agli uomini di cultura e ai turisti attratti in Veneto.

In passato la Regione è intervenuta attraverso la predisposizione di specifiche leggi legate ad un evento o ad un personaggio.

Ciò comportava che, per avviare le azioni commemorative, si dovevano attivare le lunghe e complesse procedure dell'iter legislativo.

Certamente l'importanza di queste occasioni celebrative richiede un coinvolgimento del Consiglio regionale, ma tale obiettivo si può ottenere anche con altre forme più semplici ed efficaci, senza necessariamente avviare le procedure citate.

Si tratta pertanto di identificare una procedura e un sistema organizzativo che permetta al governo regionale di identificare e selezionare gli anniversari da celebrare, riferiti a fatti o persone veramente meritevoli di essere celebrati, al Consiglio di svolgere, nelle sue competenti articolazioni, il ruolo di organo autorevole di valutazione delle proposte e di supporto alla Giunta regionale nelle analisi dei risultati mediante i pareri e di collaborazione nella definizione dei programmi celebrativi attraverso le partecipazioni ai "comitati" costruiti per ogni singola celebrazione.

Giova segnalare che a livello nazionale già esiste una legge che permette di procedere, senza avviare l'iter legislativo per ogni singolo progetto celebrativo, mediante la costituzione di comitati nazionali per le celebrazioni ai quali viene assegnata anche la gestione del budget finanziario messo a disposizione.

Con la presente proposta normativa si autorizza pertanto la Giunta regionale ad approvare la costituzione di "Comitati regionali per le celebrazioni" incaricati di predisporre i corrispondenti programmi attuativi prevedendo, in relazione all'importanza del fatto o personaggio cui si riferisce la commemorazione, lo stanziamento di risorse finanziarie necessarie all'organizzazione del programma celebrativo, anche promuovendo il concorso di altre risorse pubbliche e private.

Le risorse finanziarie assegnate dal progetto di legge in esame, per il triennio 2006-2008, tengono conto di alcune ricorrenze significative che si prevede potranno produrre la costituzione di comitati celebrativi: il secondo centenario della morte di Gozzi (2006), il terzo centenario della nascita di Goldoni (2007); il terzo Centenario della nascita di Galuppi (2006); il primo centenario della nascita di Carlo Scarpa (2006); il quinto centenario della morte di Mantegna (2006), il primo centenario della nascita di Dino Buzzati (2006).

Per quanto riguarda il trecentesimo della nascita di Goldoni si fa rilevare anche che il Consiglio Esecutivo dell'UNESCO nella sua 171 sessione ha raccomandato alla Conferenza Generale di porre una particolare attenzione alle celebrazioni di anniversari di personalità eminenti proposte dai Paesi Membri, accogliendo pertanto favorevolmente la richiesta di inserire tra gli eventi patrocinati dall'UNESCO anche le celebrazioni goldoniane.

Per gli anni successivi lo stanziamento sarà disposto con legge di bilancio, tenuto conto delle previsioni di celebrazioni ipotizzabili nel triennio.

Il presente progetto di legge individua all'articolo 1 le finalità della normativa, con autorizzazione alla Giunta regionale a costi-

tuire comitati regionali per la celebrazione di manifestazioni di carattere culturale.

L'articolo 2 prevede le modalità di presentazione delle proposte, precisando l'esclusione dagli interventi di eventi o personalità di rilevanza locale.

L'articolo 3 prevede che la struttura regionale competente all'esame e alla valutazione delle proposte venga supportata da una apposita commissione di cui l'articolo stesso definisce composizione e compiti. Di questa commissione fanno parte l'Assessore competente in materia di cultura, due consiglieri componenti la competente Commissione consiliare, designati dalla stessa, il Segretario regionale alla cultura, tre esperti di chiara fama nel mondo della cultura e i dirigenti delle direzioni regionali Cultura, Istruzione e Bilancio.

L'articolo 4 stabilisce che la Giunta regionale, alla luce della relazione della commissione tecnico scientifica ed acquisito il parere della competente Commissione consiliare, istituisca per ogni celebrazione un comitato regionale. Di tale comitato fanno parte tre consiglieri componenti la competente Commissione consiliare e non più di nove esperti della materia oggetto della commemorazione.

L'articolo 5 definisce le modalità di liquidazione delle spese per l'attuazione degli interventi celebrativi.

L'articolo 6 indica le norme finanziarie per la realizzazione dei programmi delle celebrazioni per il triennio 2006-2008.

La Sesta Commissione nella seduta del 28 febbraio 2006, ha espresso, all'unanimità, presenti i gruppi LV-LN Padania, Uniti nell'Ulivo - La Margherita, Uniti nell'Ulivo - D.S., F.I, Per il Veneto con Carraro, A.N., parere favorevole al testo che così come modificato, si dimette ora all'esame dell'Assemblea.

### 3. Note agli articoli

#### *Nota all'articolo 3*

Il testo dell'art. 187 della legge regionale n. 12/1991 è il seguente:

"Art. 187 - Indennità per la partecipazione a Commissioni regionali.

1. Ferma restando la disciplina particolare prevista da norme specifiche, ai componenti esterni delle commissioni, previste per legge o comunque istituite con atto formale degli organi della Regione, è corrisposta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute. È, altresì, corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione con qualifica dirigenziale nonché il rimborso degli oneri di parcheggio allorché le riunioni si svolgano nel centro storico della città di Venezia.
2. L'ammontare dell'indennità variabile, in relazione all'importanza dei lavori, da un minimo di lire 75.000 a un massimo di lire 130.000, è determinato con deliberazione della Giunta regionale."

#### *Nota all'articolo 5*

Il testo dell'art. 49 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

"Art. 49 - Budget operativi.

1. La Giunta regionale, quando non sia possibile o conveniente ricorrere alla normale procedura di gestione della spesa, può

assegnare ai dirigenti titolari di centri di responsabilità uno o più budget operativi.

2. Ogni budget operativo è riferito ad un capitolo di spesa ed è attribuito di risorse corrispondenti ad una parte o all'intero stanziamento del capitolo stesso, per importi comunque equivalenti in termini di competenza e di cassa.

3. Con l'assegnazione dei budget operativi o, in corrispondenza alla loro variazione in corso d'esercizio, sono stabiliti per ciascuno:

- a) la durata, comunque non eccedente il termine dell'anno di riferimento;
- b) la tipologia delle spese da gestire;
- c) gli eventuali vincoli, condizioni e limiti alla gestione.

4. Il provvedimento di assegnazione dei budget operativi è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

5. Il dirigente titolare di budget operativo liquida le spese ed emette direttamente gli ordinativi di pagamento su apposite posizioni di conto aperte presso il tesoriere regionale, osservando le disposizioni sulla liquidazione e sul pagamento delle spese stabilite dalla presente legge.

6. Il dirigente titolare di budget operativo, nel termine di trenta giorni dalla chiusura del budget, e comunque con riferimento al 31 dicembre dell'anno a cui il budget stesso si riferisce, predispone il consuntivo delle spese sostenute e lo invia alla struttura regionale preposta alla ragioneria, corredato dei documenti giustificativi in originale.

7. Gli importi del budget operativo eventualmente non utilizzati:

- a) ricostituiscono la disponibilità del capitolo di riferimento, se rilevati in corrispondenza della chiusura in corso d'anno del budget operativo stesso;
- b) originano economie di spesa, se rilevati in sede di chiusura dell'esercizio".

#### **4. Struttura di riferimento**

Unità di progetto attività culturali e spettacolo